

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO

Art. 1 - Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Management e Diritto, di seguito indicato come Dipartimento, è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie (terza missione). Per lo svolgimento di tali compiti il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall'Amministrazione Centrale.
2. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.
3. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.
4. Al Dipartimento possono afferire Corsi di laurea e di laurea magistrale, di diploma, nonché i Master di primo e di secondo livello, di seguito tutti indicati come Corsi di studio e i corsi di Dottorato di ricerca.
5. Il Dipartimento può afferire a una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della macroarea di Economia.

Art. 2 - Direttore del dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. In particolare, spetta al Direttore:
 - a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;
 - d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
 - e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
 - f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;
 - g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni;
3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:
 - a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
 - b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti;
 - c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - e) formulare, sentito il Consiglio di corso di studio, ove costituito, le proposte sull'ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, ferme restando le eventuali

competenze riconosciute alla Facoltà interessata, ove costituita, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

f) formulare proposte sull'attivazione o – su iniziativa del Collegio dei docenti – sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

g) formulare proposte sull'attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché – su iniziativa del Collegio dei docenti – sui relativi programmi e sulle modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

h) formulare – su iniziativa del Collegio dei docenti – proposte sull'organizzazione, sul funzionamento e sui programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

i) formulare proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

l) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

m) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, sentito il Dipartimento prevalente per l'area scientifico-disciplinare di interesse;

n) formulare proposte sull'organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici su indicazione dei Consigli di corso di studio sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

o) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

p) formulare proposte sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

q) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

r) formulare proposte, relativamente al proprio ambito, sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca dell'Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

s) formulare proposte sul regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

t) formulare proposte in merito all'istituzione di una sezione del Dipartimento.

u) formulare proposte tese a garantire un'equilibrata distribuzione degli incarichi didattici e organizzativi fra i docenti afferenti al dipartimento.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.

6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.

7. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 3 - Consiglio del dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. In particolare, spetta al Consiglio:

a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire;

b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;

c) deliberare, sentito il Consiglio di corso di studio interessato, sull'ordinamento didattico e sulle relative modifiche dei Corsi di studio di sua prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di pertinenza del Dipartimento, nonché quelle relative alla loro organizzazione, anche in relazione al conferimento di supplenze, affidamenti e insegnamenti a contratto, ferme restando le eventuali competenze riconosciute alla Facoltà interessata, ove costituita;

d) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulla attivazione o sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di sua prevalente pertinenza, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione;

e) deliberare, su iniziativa del Collegio dei docenti, sulle proposte di attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché sui relativi programmi;

f) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, le proposte di istituzione di una sezione del Dipartimento.

g) deliberare sulle proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, ove costituita, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;

h) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;

i) deliberare, dopo aver sentito il Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente, sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite.

l) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;

m) deliberare sull'organizzazione delle attività didattiche di pertinenza, ripartendo i carichi didattici sulla base di criteri di competenza e nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di corso di studio, ove costituiti;

n) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) deliberare sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

p) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

q) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri fini istituzionali e all'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

r) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al Dipartimento;

s) proporre al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

t) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;

u) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell'Ateneo;

v) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie.
6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno
7. Il Consiglio è composto da:
 - a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento.
 - c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

Art. 4 - Giunta del dipartimento

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da:
 - a) il Direttore;
 - b) i Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - c) i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento;
 - d) il Vicedirettore;
 - e) una rappresentanza dei docenti, nella misura di cui al successivo comma 3.
3. I componenti della Giunta di cui alla lettera e) sono nominati dal Consiglio di Dipartimento nella percentuale del 6% (arrotondata per eccesso o per difetto) dei rappresentanti dei docenti, tale da assicurare una equa rappresentanza in Giunta dell'area aziendale e di quella giuridica.
4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.
5. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici.
6. Di regola la Giunta è convocata almeno ogni mese.